

Norme regolatrici del contratto

Gara a procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di Soluzioni infusionali e Fiale iniettabili per le necessità biennali dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini

Articolo 1 – Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Il contratto e l'esecuzione della fornitura, sono regolati dalle norme contenute nel presente documento ed in tutti gli altri documenti di gara, che dovranno essere formalmente accettati, sottoscrivendo la domanda di partecipazione, dalla Ditta partecipante.
2. L'esecuzione della fornitura oggetto del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - A) dai regolamenti e dagli altri atti sostanzialmente normativi adottati dall'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini;
 - B) dal Codice Civile, dal D. Lgs. n. 36/2023 e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia di contratti pubblici;
 - C) dalla normativa CE, nazionale, regionale e speciale di settore, oltreché dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di protezione dei dati personali.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero omissioni, gli atti e i documenti della presente fornitura, prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dalla Ditta nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dalla Ditta ed espressamente accettate dall'Azienda Ospedaliera.
4. Le clausole del contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, la Ditta rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

1. Con il contratto la Ditta si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda ad eseguire la fornitura aggiudicata occorrente all'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.
2. La Ditta si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera ad eseguire altresì tutte le prestazioni, dettagliatamente descritte nel Disciplinare di gara e relativi allegati ivi compreso il Capitolato tecnico e il suo Allegato A.

Articolo 3 – Condizioni della fornitura

1. L'esecuzione della fornitura è regolata da condizioni, termini e prescrizioni stabiliti dal Disciplinare di gara e dal Capitolato tecnico con il suo Allegato A, nonché secondo modalità previste nell'Offerta Tecnica ove migliorative, pena la risoluzione del contratto.
2. La Ditta garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità alle specifiche tecniche indicate negli atti di gara. In ogni caso, la Ditta si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione, comprese le norme UNI e CE applicabili.
3. I prodotti oggetto della fornitura devono essere conformi a tutte le caratteristiche e requisiti indicati nel Capitolato Tecnico e nel suo Allegato A nonché alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e devono, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante l'esecuzione della fornitura.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico della Ditta, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e la Ditta non potrà pertanto avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda Ospedaliera assumendosene ogni relativa alea.
5. La Ditta si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda Ospedaliera da tutte le conseguenze derivanti da eventuali difformità della fornitura rispetto alle specifiche, caratteristiche tecniche e requisiti richiamati dal presente articolo nonché dall'eventuale inosservanza delle norme, prescrizioni

tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Sono a carico della Ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, salvo IVA, le spese ed i rischi relativi alla prestazioni oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni altra spesa accessoria relativa alla fornitura anche se non espressamente prevista nel presente contratto, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nel suo Allegato A e nella documentazione presentata dalla Ditta in sede di gara.

7. La Ditta si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali dell'Azienda Ospedaliera nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere della Ditta verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

8. La Ditta si obbliga a consentire all'Azienda Ospedaliera di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 4 – Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Referente della fornitura per il Fornitore

1. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nominato dall'Azienda Ospedaliera con deliberazione di aggiudicazione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile del presente contratto.

2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica delle prestazioni eseguite di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima dell'emissione di ogni fattura.

3. In caso di assenza del Referente della fornitura, il Fornitore deve comunicare tempestivamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto il nominativo ed il recapito di un sostituto.

4. La Ditta deve raccordarsi con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto per tutte le esigenze relative all'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto.

Articolo 5 – Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Fermo restando quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nel suo Allegato A oltreché nella documentazione di gara tutta, la Ditta deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni, nonché delle attrezzature e dell'organizzazione idonea alla gestione dell'appalto oggetto del presente contratto e pertanto solleva l'Azienda Ospedaliera da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione della fornitura stessa.

2. La Ditta si obbliga, oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente contratto, a:

- garantire la continuità, regolarità e completezza della fornitura;
- eseguire la fornitura come previsto nella documentazione di gara impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto stabilito nel contratto, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico e nel suo Allegato A;
- manlevare e tenere indenne l'Azienda Ospedaliera delle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti di prodotti oggetto del contratto, ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi;
- rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali ISO9000 per la gestione e assicurazione della qualità e, in particolare, quanto previsto dalla normativa ISO9001;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Azienda Ospedaliera di monitorare la conformità delle forniture ai parametri di qualità predisposti ed alle norme previste nella documentazione di gara;
- osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo predisposte e comunicate dall'Azienda Ospedaliera;

- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza del personale assumendosi ogni responsabilità in ordine all'adempimento delle vigenti prescrizioni/norme igienico-sanitarie ed infortunistiche, esonerando l'Azienda Ospedaliera da qualsivoglia responsabilità in merito;
- informare e formare i propri operatori impiegati nell'esecuzione della fornitura circa le misure idonee per la protezione individuale da qualsivoglia tipologia di rischio connesso all'esecuzione stessa, nonché garantire che gli operatori medesimi siano provvisti, ove necessario, di dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente con oneri a carico della Ditta;
- assicurare il rispetto, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione della fornitura, degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165") e di cui al "Codice di comportamento" dell'Azienda Ospedaliera, estesi per quanto compatibili, per effetto del disposto dell'art. 2, comma 3, del Decreto medesimo, ai "collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione".

Articolo 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. La Ditta si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. La Ditta si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
3. La Ditta è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali.

Articolo 7 – Corrispettivi contrattuali

1. Per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sono corrisposti alla Ditta, in riferimento alle prestazioni con esito positivo delle verifiche effettuate dall'Azienda Ospedaliera stessa, i prezzi unitari, Iva esclusa, offerti in sede di gara, indicati nell'Offerta Economica.
2. I corrispettivi contrattuali si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali e sono comprensivi di tutto quanto previsto nella documentazione di gara nonché di tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto del contratto, compresi quelli relativi alle spese di trasporto/consegna dei prodotti ed eventuali spese viaggio e missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni altra spesa accessoria relativa alla fornitura.
3. I corrispettivi contrattuali sono dovuti unicamente alla Ditta e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori, non può vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda Ospedaliera.
4. Tutti gli obblighi e oneri derivanti alla Ditta dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dalla Ditta in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico la Ditta di ogni relativo rischio e/o alea.
6. I prezzi di aggiudicazione restano fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura, eventualmente estesa; non potranno essere avanzate variazioni economiche in aumento né spettanze dovute a revisione dei prezzi poiché trattasi di una fornitura a prestazione unica con previsione di consegne frazionate o differite (contratto ad esecuzione istantanea).

7. La Ditta non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 8 – Fatturazione e pagamenti

1. Si applica la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell’Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata”, di cui a Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017, da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto.

2. La Ditta procede a fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio. Le fatture devono essere intestate all’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini - Circonvallazione Gianicolense 87 00152 ROMA - codice fiscale/ partita IVA 04733051009, e recare indicazione del seguente C.U.F.: UFBO3K Fatturazione elettronica obbligatoria attraverso SdI - Sistema di Interscambio.

3. Sui pagamenti delle fatture sono operate le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti all’Azienda Ospedaliera a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsti.

4. Nessun corrispettivo è dovuto alla Ditta in caso di consegna di prodotti differenti da quelli aggiudicati oggetto del contratto.

5. È fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti, di sospendere o interrompere le prestazioni previste dal contratto. In ogni caso di interruzione o sospensione anche parziali delle prestazioni contrattuali, il contratto è risolto dall’Azienda Ospedaliera e la Ditta risponde direttamente degli eventuali danni causati all’Azienda o a terzi.

6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L’Azienda Ospedaliera, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 del codice civile).

7. La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i. L’inadempimento degli obblighi di tracciabilità costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della medesima Legge, fatta comunque salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 della stessa.

Articolo 9 – Adempimenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori

1. Le parti si attengono a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e al D. Lgs. n. 230/1995 e s.m.i.

2. La Ditta è tenuta al rispetto dell’obbligo di formazione e informazione del proprio personale sui rischi specifici cui lo stesso viene sottoposto nell’ambito delle attività eseguite presso l’Azienda Ospedaliera stessa in virtù del presente atto, nonché a collaborare all’attuazione delle misure e degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, anche di quelli connesse con le emergenze.

3. Le parti si uniformano al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), elaborato a norma dell’art 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. preliminarmente all’avvio delle prestazioni contrattuali con riferimento all’attuazione del processo di cooperazione tra la Ditta e l’Azienda Ospedaliera nella predisposizione di misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull’attività lavorativa oggetto d'appalto.

Articolo 10 – Inadempienze e penalità

1. Il ritardato e l’inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali determinano l’applicazione delle penali stabilite dal Capitolato Tecnico all’art. 7.

2. Delle penali applicate è data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’importo di

dette penali viene recuperato all'atto dell'emissione del mandato di pagamento della prima fattura utile o comunque negli altri modi sotto descritti e anche nel citato articolo 7 del Capitolato Tecnico.

3. L'Azienda Ospedaliera, in presenza di inadempimenti della Ditta o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 117, comma 5, D. Lgs. n. 36/2023, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia ovvero compensare il credito con quanto dovuto alla Ditta a qualsiasi titolo. In tale ultimo caso l'importo delle penali viene recuperato all'atto dell'emissione del mandato di pagamento della prima fattura utile.

4. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Azienda Ospedaliera di ottenere la prestazione, né di richiedere alla Ditta il risarcimento del maggior danno e, comunque, sia il rimborso dei costi sopportati dall'Azienda Ospedaliera a causa dell'inadempimento, compreso il maggior onere per il ricorso ad altro fornitore, sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a ritardi/omissioni in cui l'Azienda dovesse incorrere, con l'incameramento della cauzione prestata.

5. Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, l'Azienda Ospedaliera può risolvere in ogni momento il contratto. In tal caso è corrisposto alla Ditta il corrispettivo contrattuale per le forniture regolarmente eseguite fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell'importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che l'Azienda Ospedaliera sarà costretta a sostenere a causa dell'anticipata risoluzione per fatto o colpa della Ditta inadempiente.

Articolo 11 – Responsabilità per danni

1. Ogni responsabilità per quanto riguarda le caratteristiche della fornitura, difetti o vizi di produzione e/o di progettazione, nonché per gli eventuali inconvenienti e danni provocati a terzi - utenti/utilizzatori - dal loro pur corretto impiego, resta a totale e completo carico della Ditta, la quale, rendendosene garante nei confronti dell'Azienda Ospedaliera, è tenuta all'osservanza di tutte le norme di legge, regolamentari, prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché di quelle che dovessero essere emanate in corso di validità dell'affidamento.

2. Ferme restando le responsabilità di cui al precedente comma, la Ditta risponde pienamente sia dei danni, infortuni od altro che dovesse accadere al proprio personale nell'esecuzione del contratto, sia dei danni causati a terzi e all'Azienda Ospedaliera, nonché a cose, di proprietà della medesima o di terzi, presenti ovvero pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi tutti derivanti da omissioni, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni contrattuali o fornite dall'Azienda Ospedaliera durante l'esecuzione della fornitura ed imputabili alla Ditta o ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga a qualsiasi titolo, obbligandosi a tenere indenne l'Azienda Ospedaliera da qualsiasi responsabilità, pretesa e molestia.

3. La Ditta è tenuta al risarcimento di tutti i danni descritti ai precedenti commi senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, fatta salva l'applicazione delle penali o l'eventuale risoluzione del contratto, tenendo indenne l'Azienda Ospedaliera da qualsiasi responsabilità o da qualsivoglia rivalsa/pretesa anche da parte del personale della Ditta medesima.

4. I danni arrecati dalla Ditta in esecuzione della fornitura vengono contestati per iscritto con fissazione di un termine breve per le contro deduzioni. Qualora le giustificazioni non vengano accolte dall'Azienda Ospedaliera ovvero non vengano presentate, e la Ditta non abbia provveduto al risarcimento anche mediante polizza assicurativa ovvero al ripristino totale nel termine fissato, l'Azienda Ospedaliera provvede direttamente a trattenere il corrispondente importo sulla fattura di prima scadenza ovvero sul deposito cauzionale definitivo.

Articolo 12 – Cessione di credito e di contratto

1. La cessione dei crediti maturati dalla Ditta a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 1120, comma 12, D. Lgs. n. 36/2023 e della "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata", di cui a Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017.

2. In caso di cessione dei crediti, nel relativo contratto devono essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: indicare il CIG della gara e anticipare i pagamenti alla Ditta mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari

relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

3. La cessione del contratto è vietata, a pena di nullità della cessione stessa, ai sensi dell'art. 119, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023. Resta fermo quanto previsto dall'art. 120, comma 1 lett. d), D. Lgs. n. 36/2023 in caso di modifiche soggettive.

Articolo 13 – Subappalto

È assolutamente vietato il subappalto anche parziale della fornitura, pena la perdita della cauzione e la risoluzione *ipso jure* del contratto, fatta salva ogni ulteriore azione per danni da parte dell'Azienda Ospedaliera.

Fatto salvo il divieto di cessione del contratto, il divieto di subappalto non comporta che non si possa avvalersi della collaborazione di Ditte specializzate nell'esecuzione fisica di parte della prestazione; l'aggiudicatario si avvarrà quindi di un sub contratto con un soggetto terzo, che si aggiungerà all'aggiudicatario solo nella fase di esecuzione fisica e che non avrà alcun rapporto giuridico diretto con l'Azienda Ospedaliera. La Ditta titolare dell'aggiudicazione resterà sola responsabile dell'intera prestazione assunta nei confronti dell'Azienda e pertanto, non verificandosi un fenomeno di subentro, i rapporti resteranno distinti ed autonomi escludendosi la responsabilità solidale dell'Azienda Ospedaliera rispetto ad eventuali pretese creditorie del soggetto terzo.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Articolo 14 – Risoluzione del contratto

1. Ferme restando le cause di risoluzione del contratto previste dall'art. 122 D. Lgs. n. 36/2023, l'Azienda Ospedaliera ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, dandone comunicazione alla Ditta, senza necessità di intervento dei competenti organi giudiziari, nei seguenti casi, oltre che in quelli già previsti negli altri articoli del presente contratto:

- a) documentato verificarsi delle cause di risoluzione espressamente previste dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico;
- b) qualora siano riscontrate gravi difformità qualitative o gravi irregolarità anche rispetto ai termini di consegna o gravi ritardi che abbiano dato luogo all'applicazione di penali;
- c) qualora si verificano gravi disservizi e/o inadempimenti agli obblighi stabiliti nel contratto e/o mancata rispondenza dei sistemi/prodotti ai requisiti di ogni ordine di cui al Disciplinare di gara e al Capitolato Tecnico, nonché danni accertati su pazienti e/o operatori derivanti da difetti dei sistemi/prodotti;
- d) interruzione o sospensione anche parziali delle prestazioni da parte della Ditta, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 121 e 122 D. Lgs n. 36/2023;
- e) inadempimento grave degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme in materia di collocamento obbligatorio ed in materia di sicurezza sul lavoro;
- f) accertata grave violazione, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione della fornitura, degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165") e di cui al "Codice di comportamento" dell'Azienda Ospedaliera;
- g) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa;
- h) inadempimento dell'obbligo di copertura assicurativa;
- i) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
- j) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- k) subappalto;
- l) mancato rispetto delle clausole anticorruzione di cui al Patto di Integrità accettato in sede di gara;
- m) cessazione dell'attività, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o procedimento in

corso per la dichiarazione di una di tali situazioni. In caso di fallimento il contratto si intende risolto dal giorno precedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento e l'Azienda Ospedaliera conserva verso il fallimento piene ed intere le sue ragioni di credito e di indennizzo spettanti per qualsiasi titolo nonché per l'anticipata risoluzione;

- n) perdita dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività, ivi comprese le autorizzazioni, attestazioni e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione della fornitura di cui al presente affidamento, nonché accertamento dell'insussistenza in capo alla Ditta dei requisiti di cui al D. Lgs. n. 36/2023;
- o) inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- p) nel caso che, all'atto dell'aggiudicazione ovvero nel corso della fornitura, dovessero intervenire convenzioni CONSIP e/o aggiudicazioni di forniture da parte della Centrale Acquisti Regionale o gare svolte da altre Aziende Sanitarie/Ospedaliere in forma aggregata, per il medesimo materiale.

2. Il mancato esercizio da parte dell'Azienda Ospedaliera della facoltà di dichiarare risolto il contratto non comporta in alcun modo rinuncia ad una pretesa risarcitoria, né a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria.

3. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale l'Azienda Ospedaliera, oltre all'applicazione delle penalità previste, procede ai sensi dell'art. 117, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 a valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture, nonché a rivalersi su eventuali esposizioni creditorie della Ditta nei confronti dell'Azienda Ospedaliera per l'escussione di tutti i danni diretti ed indiretti che l'Azienda dovesse comunque sopportare per il rimanente periodo contrattuale, ivi compreso il maggior onere, rispetto a quello convenuto, per il ricorso ad altro fornitore, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Resta comunque salvo il diritto dell'Azienda Ospedaliera, oltre e in aggiunta all'applicazione delle penalità previste, di procedere all'acquisto presso terzi dei prodotti necessari, a danno della Ditta inadempiente, anche nel caso in cui l'inadempimento non dia luogo alla risoluzione del contratto, restando in ogni caso a carico della Ditta inadempiente la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello oggetto di aggiudicazione, nonché ogni altro onere o danno comunque derivante all'Azienda Ospedaliera a causa di tale inadempienza.

4. L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

5. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e potranno essere valutati agli effetti degli artt. 96 D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 15 – Garanzia definitiva

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 D. Lgs. n. 36/2023, la Ditta costituisce garanzia definitiva a favore dell'Azienda Ospedaliera. Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Ospedaliera.

2. La fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più alla Ditta rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso la Ditta medesima.

3. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 16 – Brevetti industriali e diritti di privativa

1. La Ditta assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell’Azienda Ospedaliera azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati, la Ditta si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Azienda, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali a carico della medesima Azienda Ospedaliera.

3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma l’Azienda Ospedaliera, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 17 – Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche nonché le varianti del contratto saranno autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

2. Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 120 D. Lgs. n. 36/2023 e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

3. Ai sensi dell’art. 120, comma 9, D. Lgs. n. 36/2023, l’Azienda Ospedaliera, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, potrà imporre alla Ditta l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In tal caso la Ditta non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 18 – Protezione dei dati personali

Le informazioni e i dati personali che in qualsiasi modo la Ditta dovesse acquisire in virtù del presente contratto sono oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dei principi generali di liceità, correttezza e trasparenza. Il trattamento dei dati personali in parola è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati nonché in formato cartaceo e avviene esclusivamente ai fini della corretta e completa gestione del contratto.

Considerato che le attività oggetto del contratto comportano la gestione da parte della Ditta di dati personali, quest’ultima, con separato contratto di cui all’art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679, è nominata dall’Azienda Ospedaliera, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del citato art. 28, con riferimento alle operazioni di trattamento e ai dati che la Ditta è chiamata a trattare in relazione all’esecuzione del contratto.

La Ditta, nell’esecuzione del contratto, può avvalersi di terze parti ubicate all’interno di Paesi appartenenti all’Unione Europea, che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative capaci di soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa di settore e tutelare i diritti degli interessati. In tali casi provvede, laddove necessario, a nominare le stesse quali “Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, prima di far loro intraprendere qualsiasi trattamento originato dal presente contratto.

I dati oggetto di trattamento per le finalità di cui al presente contratto sono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per il tempo strettamente necessario all’espletamento degli adempimenti previsti per legge, decorsi i quali gli stessi verranno distrutti ovvero resi anonimi e utilizzati per sole finalità statistiche. I dati stessi, fatti salvi eventuali obblighi di legge, non possono essere diffusi o comunicati a soggetti diversi dal Titolare, dai Responsabili e dagli incaricati ovvero, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, da Autorità Pubbliche o Pubbliche Amministrazioni.

È garantito all’interessato l’esercizio, sui propri dati, dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, fra i quali in particolare quello di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti dalle norme.

Le parti provvedono ciascuna per quanto di competenza a porre in essere gli adempimenti richiesti dalla vigente normativa in tema di trattamento dei dati personali per quanto riguarda la figura dell’amministratore di sistema, ove applicabile.

Articolo 19 – Foro competente

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1 lett. e), D. Lgs. n. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del contratto è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo 20 – Spese di contratto

Sono a carico esclusivo della Ditta tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti la gara, la stipulazione ed eventuale registrazione del contratto, ivi comprese quelle per gli atti relativi all'esecuzione del contratto stesso e le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto della fornitura, anche qualora la tassa, l'imposta od onere sia intestato a nome dell'Azienda Ospedaliera o di altri.